



Istituto di Ricerche Internazionali  
**ARCHIVIO DISARMO**

Piazza Cavour 17 - 00193 Roma  
tel. 0636000343/4 fax 0636000345  
email: [info@archiviodisarmo.it](mailto:info@archiviodisarmo.it)  
[www.archiviodisarmo.it](http://www.archiviodisarmo.it)

**Testo**

## **Trattato sulla Zona libera da armi nucleari africana (Trattato di Pelindaba)**

### **Text of the Pelibanda Treaty, African Nuclear Weapons Free Zone (ANWFZ)**

**Firmato al Cairo:** 11 Aprile 1996  
**Entrata in vigore:** 15 Luglio 2009  
**Depositario:** Segretario Generale della  
Organizzazione dell'Unità Africana.

Le Parti di questo Trattato,  
GUIDATE dalla dichiarazione sulla  
Denuclearizzazione dell'Africa, adottata  
dall'Assemblea dei Capi di Stato e di  
Governo dell'Organizzazione di Unità  
Africana (di seguito definita OUA) nella sua  
prima sessione ordinaria, tenuta al Cairo  
dal 17 al 21 Luglio 1964 (AHG/Res.11(1)),  
in cui essi dichiaravano solennemente di  
essere pronti ad impegnarsi, attraverso un  
accordo internazionale concluso sotto gli  
auspici delle Nazioni Unite, a non costruire  
o acquisire il controllo di armi nucleari,  
GUIDATE anche, dalle risoluzioni della  
cinquantaquattresima e cinquantaseiesima  
sessione ordinaria del Consiglio dei Ministri  
dell'OUA, tenuta ad Abuja dal 27 Maggio al  
1 Giugno 1991 e a Dakar dal 22 al 28  
Giugno 1992 rispettivamente  
(CM/Res.1342 (LIV) e CM/Res.1395 (LVI)),

che affermava che l'evoluzione della  
situazione internazionale era favorevole  
all'implementazione della Dichiarazione del  
Cairo, come anche delle rilevanti  
provvisioni della Dichiarazione dell'OUA  
del 1986 su Sicurezza, Disarmo e  
Sviluppo,  
RICHIAMANDO la risoluzione 3472 B  
(XXX) dell'Assemblea Generale delle  
Nazioni Unite dell'11 Dicembre 1975, in cui  
essa considera le zone libere da armi  
nucleari uno dei mezzi più efficaci per  
prevenire la proliferazione, sia orizzontale  
e verticale, delle armi nucleari,  
CONVINTE della necessità di percorrere  
tutti i passi per raggiungere l'ultimo  
obiettivo di un mondo interamente libero da  
armi nucleari, come degli obblighi di tutti gli  
Stati per contribuire a questo fine,  
CONVINTE anche che la zona africana  
libera da armi nucleari costituirà un  
importante passo verso il rafforzamento del  
regime di non proliferazione, promuovendo  
la cooperazione negli usi pacifici  
dell'energia nucleare, promuovendo il

#### **Progetto 'Per un mondo senza armi nucleari'**

Educazione al disarmo e alla nonproliferazione

Iniziativa per l'educazione al disarmo e alla nonproliferazione ispirata dalla lettera firmata da Massimo D'Alema, Gianfranco Fini, Giorgio La Malfa, Arturo Parisi e Francesco Calogero 'Per un mondo senza armi nucleari' pubblicata sul Corriere della Sera il 24 Luglio 2008

generale e completo disarmo e rafforzando la pace e la sicurezza regionale e internazionale,

CONSAPEVOLI che le misure di disarmo regionali contribuiscono agli sforzi di disarmo globali,

CREDENDO che la zona africana libera da armi nucleari proteggerà gli Stati Africani contro possibili attacchi nucleari sui loro territori,

NOTANDO con soddisfazione le esistenti Zone Libere da Armi Nucleari e riconoscendo che l'adozione di altre Zone Libera da Armi Nucleari, specialmente in Medio Oriente, rafforzerebbe la sicurezza degli Stati Parte della Zona Libera da Armi Nucleari Africana,

RIAFFERMANDO l'importanza del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari (di seguito definito TNP) e la necessità di implementare tutte le sue provvisioni,

DESIDEROSI di beneficiare dei vantaggi dell'articolo IV del TNP, che riconosce il diritto inalienabile di tutti gli Stati Parte per sviluppare la ricerca su, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e di facilitare il più completo scambio possibile di strumenti, materiali e informazioni tecniche e scientifiche per questi scopi,

DETERMINATI nel promuovere la cooperazione regionale per lo sviluppo e l'applicazione pratica dell'energia nucleare per scopi pacifici nell'interesse dello sviluppo sostenibile sociale ed economico del continente Africano,

DETERMINATI nel mantenere l'Africa un ambiente libero dall'inquinamento da rifiuti radioattivi e altro prodotti radioattivi,

ACCOGLIENDO la cooperazione di tutti gli Stati e i governi e le organizzazioni non governative per il raggiungimento di questi obiettivi,

HANNO DECISO con questo trattato di stabilire la Zona Libera da Armi Nucleari Africana e concordano quanto segue:

## Articolo 1

### Definizione/Uso dei termini

Per gli scopi di questo Trattato e dei suoi Protocolli:

(a) La "Zona africana libera da armi nucleari" indica il territorio dell'Africa continentale, gli Stati insulari membri dell'OUA e tutte le isole considerate dalle risoluzioni della Organizzazione per l'Unità Africana come parti dell'Africa;

(b) "Territorio" indica il territorio terrestre, le acque interne, le acque territoriali e le le acque degli arcipelaghi e lo spazio aereo sopra di essi come anche il fondale marino e il sottosuolo sottostante;

(c) "Ordigno nucleare esplosivo" indica qualsiasi armi nucleare o altro ordigno esplosivo capace di rilasciare energia nucleare, senza riguardo dello scopo per cui può essere usato. Il termine include anche armi o ordigni smontati e parzialmente assemblati, ma non include i mezzi di trasporto o di lancio di questa arma o ordigno se separabile da essa e non parte indivisibile di questa;

(d) "Stazionamento" indica il piazzamento il collocamento, il trasporto su terra o nelle acque interne, lo stoccaggio, il deposito, l'installazione e la preparazione all'uso;

(e) "Impianti nucleari" indica un reattore di una centrale nucleare, un reattore nucleare per la ricerca, un impianto per la conversione, un impianto per la fabbricazione, un impianto per il riprocessamento, un impianto di separazione degli isotopi, una installazione per lo stoccaggio separato e qualsiasi altra installazione o luogo in cui o al quale nucleare materiale nuovo o irradiato o significative quantità di materiali radioattivi sono presenti.

(f) "Materiale nucleare" indica qualsiasi sorgente materiale o materiale speciale fissile come definito nell'Articolo XX dello Statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e come aggiornato di volta in volta dall'AIEA.

## Articolo 2

### Applicazione del Trattato

1. Eccetto dove diversamente specificato, questo Trattato e i suoi Protocolli saranno applicati al territorio all'interno della zona libera da armi nucleari africana, come illustrato nella mappa nell'annesso I.
2. Niente in questo Trattato dovrà pregiudicare o in alcun modo influenzare i diritti, o l'esercizio dei diritti, di qualsiasi Stato secondo il diritto internazionale in considerazione della libertà di navigazione.

## Articolo 3

### Rinuncia agli ordigni nucleari esplosivi

Ciascuna Parte si impegna a:

- (a) Non condurre ricercare, sviluppare, costruire, custodire o in ogni modo acquisire, possedere o avere il controllo di qualsiasi ordigno nucleare esplosivo in ogni modo e in ogni luogo;
- (b) Non cercare o ricevere alcuna assistenza nella ricerca, sviluppo, costruzione, stoccaggio o acquisizione, o possesso di alcun ordigno nucleare esplosivo;
- (c) Non intraprendere alcuna azione per assistere o incoraggiare la ricerca, lo sviluppo, lo stoccaggio o l'acquisizione, o il possesso di alcun ordigno nucleare esplosivo.

## Articolo 4<sup>1</sup>

### Prevenzione della presenza di ordigni nucleari esplosivi

1. Ciascuna Parte si impegna a proibire, nel proprio territorio, la presenza di qualsiasi ordigno nucleare esplosivo.
2. Senza pregiudizio per gli scopi e gli obiettivi di questo trattato, ciascuna Parte nell'esercizio dei propri diritti sovrani rimane libera di decidere in autonomia se accettare la visita di navi e aerei stranieri nei suoi porti e aeroporti, il transito nel suo spazio aereo di aerei stranieri, e la navigazione di navi straniere nelle sue acque territoriali o nelle acque degli arcipelaghi in modalità non prevista dai diritti di passaggio innocente, di passaggio nelle rotte marine degli arcipelaghi o nel transito di passaggio negli stretti.

## Articolo 5

### Proibizione dei test di ordigni nucleari esplosivi

Ciascuna Parte si impegna a:

- (a) Non testare alcun ordigno nucleare esplosivo;
- (b) Proibire nel suo territorio i test di qualsiasi ordigno nucleare esplosivo;
- (c) Non assistere o incoraggiare il test di qualsiasi ordigno nucleare esplosivo da parte di qualsiasi Stato in qualsiasi luogo.

---

<sup>1</sup> Note da *Advancing the Entry into Force of the Pelindaba Treaty: Understanding the Legal and Institutional Requirements* di Jean du Preez (Direttore dell' International Organizations and Nonproliferation Program del James Martin Center for Nonproliferation Studies) Marzo 2008:

Mentre l'Articolo 1 del Trattato di Non Proliferazione proibisce agli Stati con armi nucleari (nuclear weapon States, NWS) di condividere la armi nucleari (nuclear sharing), tutti i governi degli Stati Uniti hanno fino ad oggi costantemente affermato – anche durante i negoziati del TNP – che il posizionamento dei sistemi d'arma degli USA sui territori di alcuni Stati della NATO non è in violazione dei loro obblighi nel TNP poiché questi sistemi rimangono sotto il supremo controllo statunitense. Come altre zone libere da armi nucleari, il Trattato di Pelindaba ripara a questa scappatoia del testo del TNP rinforzando gli obblighi del TNP degli Stati africani nel non ricevere o avere posizionati sui loro territori armi nucleari o ordigni nucleari esplosivi.

## Articolo 6 <sup>2</sup>

Dichiarazione, smantellamento, distruzione o conversione di ordigni nucleari esplosivi e degli impianti per la loro costruzione

Ciascuna Parte si impegna a:

(a) Dichiarare qualsiasi capacità per la costruzione di ordigni nucleari esplosivi;

(b) Smantellare e distruggere qualsiasi ordigno nucleare esplosivo che sia stato costruito prima dell'entrata in vigore di questo Trattato;

(c) Distruggere gli impianti per la costruzione di ordigni nucleari esplosivi o, dove possibile, di convertirli ad usi pacifici;

(d) Permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (da qui in poi citata come AIEA) e alla Commissione istituita dall'articolo 12 di verificare i processi di smantellamento e distruzione degli ordigni nucleari esplosivi, come anche la distruzione o la conversione degli impianti per la loro produzione.

---

<sup>2</sup> L'AIEA, insieme con la Commissione Africana sull'Energia Nucleare (AFCONE) sarà responsabile per la verifica di questo processo. Mentre questo articolo può sembrare sorpassato, dopo che il Sud Africa ha distrutto unilateralmente il suo programma di armi nucleari negli anni novanta, e dopo che la Libia ha smantellato i suoi programmi di armi di distruzione di massa nel 2006, esso stabilisce un meccanismo unico di disarmo collegando una organizzazione regionale (AFCONE) a una istituzione internazionale (AIEA) per assicurare che il disarmo nucleare nella regione sia completo. Non solo questo meccanismo rinforza la confidenza che tutti gli Stati africani sono e rimarranno liberi da armi nucleari, ma questo modello può essere usato in altre regioni come in Medio Oriente quando il tempo sarà propizio per stabilire una zona libera da armi nucleari nell'area. Come tale questa provvisione può essere potenzialmente usata per risolvere il nodo del coinvolgimento di Israele nella creazione della futura zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente.

Testo non ufficiale - Traduzione di Giorgio Alba per l'Archivio Disarmo su testo online da *Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes* © Center for Nonproliferation Studies

## Articolo 7 <sup>3</sup>

Proibizione di scarica di rifiuti radioattivi

Ciascuna Parte si impegna a:

(a) Applicare efficacemente o usare come linee guida le misure contenute nella Convenzione di Bamako sul Divieto di Importazione in Africa e il Controllo dei Movimenti Transfrontalieri e la gestione dei Rifiuti Pericolosi per quello che è rilevante per i rifiuti radioattivi;

(b) Non intraprendere alcuna azione che assista o incoraggi la scarica di rifiuti radioattivi e di altro materiale radioattivo ovunque all'interno della zona libera da armi nucleari africane.

---

<sup>3</sup> La Convenzione di Bamako è stata adottata a seguito delle proteste delle nazioni africane contro la scarica di materiali pericolosi e radioattivi in alcuni paesi africani, una pratica che sfortunatamente prosegue ancora oggi. Era stato considerato appropriato dai negoziatori del Trattato che almeno fosse richiesto agli Stati Parte di Pelindaba di usare la Convenzione di Bamako per le linee guida. Il Trattato quindi diventa un importante strumento per assistere gli Stati africani nel proteggere l'ambiente proibendo la scarica di rifiuti radioattivi all'interno della zona. Questo è particolarmente importante dati i ripetuti tentativi dei paesi che producono rifiuti radioattivi all'esterno della zona per sfruttare siti dove accantonare i loro rifiuti radioattivi. E' importante notare che diversi Stati che non hanno ratificato Pelindaba hanno invece già ratificato la Convenzione di Bamako. Quindi non hanno ulteriori costi e procedure legali da applicare. Oltretutto sarebbe motivo di seria preoccupazione, e di possibile condanna pubblica, se i governi degli Stati africani che non hanno ancora ratificato avessero questa posizione perché contrari alle tutele ambientali contro la scarica dei rifiuti radioattivi.

## Articolo 8

### Attività nucleari pacifiche

1. Niente in questo Trattato dovrà essere interpretato per prevenire l'uso della scienza e della tecnologia nucleare per scopi pacifici.

2. Come parte dei loro sforzi per rafforzare la loro sicurezza, stabilità e il loro sviluppo, le Parti si impegnano a promuovere individualmente e collettivamente l'uso della scienza e della tecnologia nucleare per lo sviluppo economico e sociale. A questo fine esse si impegnano a stabilire e a rafforzare i meccanismi di cooperazione a livello bilaterale, subregionale e regionale.

3. Le Parti sono incoraggiate nell'utilizzare il programma di assistenza disponibile presso l'AIEA e, in relazione a questo, a rafforzare la cooperazione attraverso l'Accordo Africano di Cooperazione Regionale per la Ricerca, lo Sviluppo e la Formazione Relativi alla Scienza e la Tecnologia (da qui in poi citata come AFRA).

## Articolo 9

### Verifica degli Usi Pacifici

Ciascuna Parte si impegna a:

(a) Condurre tutte le attività per gli usi pacifici dell'energia nucleare sotto strette misure di non proliferazione per fornire garanzie degli usi esclusivamente pacifici;

(b) Concludere un accordo completo di salvaguardia con l'AIEA con l'obiettivo di verificare il rispetto degli impegni nel subparagrapho (a) di questo articolo;

(c) Non fornire fonti o materiali speciali fissili, o equipaggiamenti o materiali specificamente progettati o preparati per il processamento, l'uso o la produzione di speciali materiali fissili per scopi pacifici a qualsiasi Stato definito senza armi nucleari dall'TNP a meno che non sia sottoposto a un accordo completo di salvaguardia concluso con l'AIEA.

## Articolo 10<sup>4</sup>

### Protezione fisica dei materiali e degli impianti nucleari

Ciascuna Parte si impegna a mantenere i più alti standard di sicurezza e l'effettiva protezione fisica dei materiali nucleari, degli impianti e degli equipaggiamenti per impedire il furto o l'uso e l'attività non autorizzata. A questo fine ciascuna Parte, inter alia, si impegna ad applicare misure di protezione fisica equivalenti a quelle fornite nella Convenzione sulla Protezione fisica dei Materiali Nucleari e nelle raccomandazioni e linee guida sviluppate per lo scopo dall'AIEA.

## Articolo 11<sup>5</sup>

### Proibizione di attacco armato contro impianti nucleari

Ciascuna Parte si impegna a non intraprendere, o assistere, o incoraggiare qualsiasi azione che miri a un attacco armato con mezzi convenzionali o con altri mezzi contro installazioni nucleari nella zona africana libera da armi nucleari.

<sup>4</sup> E' importante notare che numerosi Stati africani hanno già ratificato e applicato la Convenzione sulla Protezione fisica dei Materiali Nucleari (CPPNM). In aggiunta, dall'adozione del Trattato di Pelindaba, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540, che tra le altre cose richiede che tutti gli Stati, secondo il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, "sviluppano e mantengano appropriate misure efficaci per essere responsabili di e mettere in sicurezza tali oggetti [materiali collegati con Armi di Distruzione di Massa] durante la produzione, l'uso, l'immagazzinamento o il trasporto" e "sviluppano e mantengano appropriate misure efficaci di protezione fisica".

<sup>5</sup> Chiaramente è una reazione alle preoccupazioni riguardo a un potenziale atto ostile contro installazioni nucleari da parte di un'altra nazione (come l'attacco di Israele contro il reattore nucleare iracheno di Osirak) o da parte di gruppo ribelli supportati da un'altra nazione. I negoziatori di Pelindaba inclusero questo impegno che ha assunto un'importanza crescente.

## Articolo 12

### Meccanismo di aderenza

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli impegni previsti da questo Trattato, le Parti concordano di creare la Commissione Africana sull'Energia Nucleare (da qui in poi citata come Commissione, AFCONE) così come definito nell'annesso III.

2. La Commissione sarà responsabile tra l'altro per:

(a) Collegare i rapporti e lo scambio di informazioni così come previsto dall'articolo 13;

(b) Organizzare consultazioni così come previsto dall'annesso IV, come anche indire conferenze delle Parti su richiesta della semplice maggioranza degli Stati Parte su qualsiasi materia che emerga nell'applicazione del Trattato;

(c) Revisionare l'applicazione alle attività nucleari pacifiche delle salvaguardie dell'AIEA come elaborate nell'annesso II;

(d) Dare corso alle procedure di reclamo elaborate nell'annesso IV;

(e) Incoraggiare i programmi regionali e subregionali di cooperazione negli usi pacifici della scienza e della tecnologia nucleare;

(f) Promuovere la cooperazione internazionale per gli usi pacifici della scienza e della tecnologia nucleare con gli Stati al di fuori della zona africana.

3. La Commissione si riunirà in sessione ordinaria una volta l'anno, e può riunirsi in sessioni straordinarie così come potrà essere richiesto dalla procedura di risoluzione delle dispute dell'annesso IV.

## Articolo 13

### Rapporti e scambi di informazioni

1. Ciascuna Parte dovrà fornire un rapporto annuale alla Commissione sulle sue attività nucleari come anche sulle altre materie relative al Trattato, nel rispetto del formato di rapporto che sarà sviluppato dalla Commissione.

2. Ciascuna Parte dovrà prontamente

riferire alla Commissione di qualsiasi evento che influenzi l'applicazione del Trattato.

3. La Commissione chiederà all'AIEA di fornire un rapporto annuale delle attività dell'AFRA.

## Articolo 14

### Conferenza delle Parti

1. Un Conferenza di tutte le Parti del Trattato sarà convocata dal Depositario appena possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato per, inter alia, eleggere i membri della Commissione e determinare il suo quartier generale. Ulteriori conferenze degli Stati Parte saranno tenute secondo necessità e almeno ogni due anni, e saranno convocate in accordo con il paragrafo 2 (b) dell'articolo 12.

2. La Conferenza delle Parte del Trattato adotterà il bilancio della Commissione e la scala di suddivisione degli importi che devono essere pagati dagli Stati Parte.

## Articolo 15

### Interpretazione del Trattato

Qualsiasi disputa che sorgerà dalla interpretazione del Trattato sarà risolta con negoziati, con il ricorso alla Commissione o un'altra procedura concordata dalle Parti, che può anche includere il ricorso a un giudizio arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia.

## Articolo 16

### Riserve

Questo Trattato non sarà soggetto a riserve.

## Articolo 17

### Durata

Questo Trattato sarà di durata illimitata e rimarrà in vigore indefinitivamente.

## Articolo 18

### Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. Questo Trattato sarà aperto alla firma di ogni Stato nella zona libera da armi nucleari africane. Esso sarà soggetto a ratifica.
2. Entrerà in vigore alla data di deposito del ventottesimo strumento di ratifica.
3. Per il firmatario che ratifica questo Trattato dopo la data di deposito del ventottesimo strumento di ratifica, il Trattato entrerà in vigore per quel firmatario alla data di deposito del suo strumento di ratifica.

## Articolo 19

### Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento al Trattato proposto da una Parte sarà sottoposto alla Commissione che lo distribuirà a tutte le Parti.
2. La decisione di adottare tale emendamento sarà presa da una maggioranza dei due terzi delle Parti sia attraverso una comunicazione scritta alla Commissione o attraverso una conferenza delle Parti indetta a richiesta con maggioranza semplice.
3. Un emendamento così adottato entrerà in vigore per tutte le parti dopo la ricezione del Depositario degli strumenti di ratifica della maggioranza delle Parti.

## Articolo 20

### Ritiro

1. Ciascuna Parte potrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avere il diritto di ritirarsi da questo Trattato se essa decide che eventi straordinari, relativi alla materia oggetto di questo Trattato, hanno messo in pericolo i suoi supremi interessi.
2. Il ritiro sarà effettuato da una Parte dando notifica, che includa una dichiarazione degli eventi straordinari che essa giudica abbiano messo in pericolo i suoi supremi interessi, con dodici mesi di anticipo presso il Depositario. Il Depositario farà circolare questa notifica alle altre parti.

## Articolo 21

### Funzioni del Depositario

1. Questo Trattato, di cui i testi in Arabo, Inglese, Francese e Portoghese sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'OUA, che è qui designato come Depositario del Trattato.
2. Il Depositario dovrà:
  - (a) Ricevere gli strumenti di ratifica;
  - (b) Registrare questo Trattato e i suoi Protocolli in accordo con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
  - (c) Trasmettere copie certificate del Trattato e dei suoi Protocolli a tutti gli Stati della zona libera da armi nucleari africane e a tutti gli Stati elegibili per essere parte dei Protocolli del Trattato, e dovrà notificare loro le firme e le ratifiche del Trattato e dei suoi Protocolli.

## Articolo 22

### Stato degli annessi

Gli annessi formano una parte integrante di questo Trattato. Qualsiasi riferimento a questo Trattato include gli annessi.

In fede i presenti, giusta autorizzazione dei loro Governi, hanno firmato questo Trattato.

## Annexo I

Mappa della zona libera da armi nucleari africane (non inclusa)

## **Annesso II**

Salvaguardie dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica

1. Le salvaguardie citate nel subparagrafo (b) dell'articolo 9 saranno applicate nei confronti di ciascuna Parte dall'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica come indicato in un Accordo negoziato e concluso con l'Agencia su tutte le sorgenti di materiale fissile speciale all'interno del territorio della Parte, sotto la sua giurisdizione o svolto sotto il suo controllo ovunque.

2. L'Accordo citato nel paragrafo 1 sopra sarà, o dovrà essere equivalente nello scopo e negli effetti, l'accordo richiesto in connessione al Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari (INFCIRC/153 corretto). Una Parte che ha già concluso un accordo di salvaguardia con l'AIEA è valutata in aderenza al requisito.

Ciascuna Parte dovrà prendere tutti i passi appropriati per assicurare che l'Accordo riferito nel paragrafo 1 sia in vigore non più di diciotto mesi dopo l'entrata in vigore per quella Parte del Trattato.

3. Ai fini di questo Trattato, le salvaguardie citate nel paragrafo 1 sopra avranno come loro scopo la verifica della non diversione dei materiali nucleari dalle attività nucleari pacifiche per ordigni esplosivi nucleari o per altri scopi sconosciuti.

4. Ciascuna Parte dovrà includere nel suo rapporto annuale alla Commissione, in conformità con l'Articolo 13, per sua informazione ed riesame, una copia delle conclusioni generali del più recente rapporto dell'Agencia Internazionale per l'Energia Atomica sulle sue attività di ispezione nel territorio della detta Parte, e dovrà avvisare prontamente la Commissione di qualsiasi cambiamento in queste conclusioni. Le informazioni fornite da una Parte non saranno, totalmente o parzialmente, rivelate o trasmesse a parti terze, dai destinatari dei rapporti, ad eccezione di quando una Parte dia il suo consenso esplicito.

## **Annesso III**

Commissione Africana sull'Energia Nucleare

1. La Commissione creata nell'articolo 12 dovrà essere composta da dodici Membri eletti dalle Parti del Trattato per un periodo di tre anni, tenendo in mente la necessità di un'equa distribuzione geografica come anche la necessità di includere Membri con programmi nucleari avanzati. Ciascun Membro avrà un rappresentante nominato con particolare riguardo per la sua preparazione nel soggetto del Trattato.

2. La Commissione avrà un Ufficio composto dal Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Esecutivo. Essa eleggerà il Presidente e il Vice-Presidente. Il Segretario Generale dell'Organizzazione dell'Unità Africana, su richiesta delle Parti del Trattato e in consultazione con il Presidente, dovrà designare il Segretario Esecutivo della Commissione. Per il primo incontro un quorum sarà costituito dai rappresentanti di due terzi dei Membri della Commissione. Per questi incontri le decisioni della Commissione saranno prese il più possibile per consenso o diversamente da una maggioranza dei due terzi dei Membri della Commissione. La Commissione adotterà le sue regole di procedura a questo incontro.

3. La Commissione dovrà sviluppare un formato di rapporto da parte degli Stati come richiesto dagli articoli 12 e 13.

4. (a) Il bilancio della Commissione, inclusi i costi delle ispezioni nel rispetto dell'annesso IV di questo Trattato, saranno carico delle Parti del Trattato in accordo con la scala di suddivisione determinata dalle Parti;

(b) La Commissione può anche accettare fondi addizionali da altre fonti con la garanzia che queste donazioni sono consistenti con gli scopi e gli obiettivi del Trattato;



## **Annesso IV**

### Procedure di reclamo e risoluzione delle dispute

1. Una Parte che considera che esiste motivo per un reclamo che un'altra Parte o una Parte del Protocollo III è in violazione dei suoi obblighi secondo questo Trattato potrà portare la materia oggetto del reclamo all'attenzione della Parte di cui reclama e dovrà fornire a quest'ultima trenta giorni per fornire una spiegazione e risolvere la materia. Ciò può includere visite tecniche concordate tra le Parti.

2. Se la materia non è così risolta, la Parte che reclama può portare il reclamo alla Commissione.

3. La Commissione, tenendo in conto gli sforzi fatti secondo il paragrafo 1 di cui sopra, dovrà fornire la Parte soggetta a reclamo di quarantacinque giorni per provvedere a una spiegazione sulla materia.

4. Se, dopo aver considerato ogni spiegazione fornita ad esse dai rappresentanti della Parte soggetta a reclamo, la Commissione considera che esiste sostanziale evidenza nel reclamo per giustificare una ispezione nel territorio di quella Parte o in un territorio di una Parte del Protocollo III, la Commissione può richiedere che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conduca tale ispezione il prima possibile.

La Commissione può anche designare i suoi rappresentanti per accompagnare la squadra di ispezione dell'Agenzia.

(a) La richiesta dovrà indicare i compiti e gli obiettivi di tale ispezione, come anche i requisiti di riservatezza;

(b) Se la Parte soggetta a reclamo lo richiede, la squadra di ispezione sarà accompagnata da un rappresentante di quella Parte sempre che gli ispettori non siano rallentati o in ogni modo impediti nell'esercizio delle loro funzioni;

(c) Ciascuna Parte dovrà dare alla squadra di ispezione pieno e libero accesso a tutte le informazioni e luoghi all'interno di ciascun territorio che possa essere

valutato rilevante dagli ispettori per la realizzazione dell'ispezione;

(d) La Parte soggetta del reclamo dovrà farsi carico di tutti i passi appropriati per facilitare il lavoro della squadra di ispezione, e dovrà accordare ad essi gli stessi privilegi e immunità come quelli descritti nelle relative provvisori dell'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica;

(e) L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riporterà delle sue indagini per iscritto il più speditamente possibile alla Commissione, evidenziando le sue attività, rendendo noti i fatti rilevanti e le informazioni così come da essa verificati, con il supporto delle evidenze e delle documentazioni così come appropriato, e riferendo le sue conclusioni. La Commissione dovrà riferire pienamente a tutti gli Stati Parte del Trattato comunicando la sua decisione qualora la Parte soggetta a reclamo sia in violazione dei suoi obblighi previsti dal Trattato;

(f) Se la Commissione considera che la Parte soggetta a reclamo è in violazione dei suoi obblighi secondo questo Trattato, o che le predette provvisori non sono state rispettate, gli Stati Parte del Trattato si riuniranno in una sessione straordinaria per discutere la materia;

(g) Gli Stati Parte riuniti in sessione straordinaria possono se necessario, formulare raccomandazioni alla Parte ritenuta in violazione dei suoi obblighi e all'Organizzazione dell'Unità Africana. L'OUA può, se necessario, riferire la materia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

(h) I costi inerenti alla procedura precedentemente presentata saranno a carico della Commissione. In caso di abuso, la Commissione potrà decidere se lo Stato Parte che l'ha richiesta dovrà farsi carico delle implicazioni finanziarie.

5. La Commissione può anche stabilire i suoi meccanismi di ispezione.

## Protocollo I

Le Parti di questo Protocollo, CONVINTE della necessità di percorrere tutti i passi per raggiungere l'ultimo obiettivo di un mondo interamente libero da armi nucleari, come degli obblighi di tutti gli Stati per contribuire a questo fine, CONVINTE anche che il Trattato sulla Zona Libera da Armi Nucleari Africana, negoziato e firmato in accordo con la Dichiarazione sulla Denuclearizzazione dell'Africa (AHG/Res.11(1)) del 1964, le risoluzioni CM/Res.1342 (LIV) del 1991 e CM/Res.1395(LVI)/Rev.1 del 1992 del Consiglio dei Ministri dell'OUA e la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/86 del 16 Dicembre 1993, costituiscono una importante misura per assicurare la non proliferazione delle armi nucleari, promuovere la cooperazione negli usi pacifici dell'energia nucleare, promuovere il disarmo generale e completo, e rafforzare la pace e la sicurezza regionale e internazionale, DESIDEROSE di contribuire in tutti i modi appropriati per l'efficacia del Trattato, HANNO CONCORDATO come segue:

### Articolo 1

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna a non usare o minacciare di usare un ordigno nucleare esplosivo contro:

- (a) Qualsiasi Parte del Trattato; o
- (b) Qualsiasi territorio all'interno della zona libera da armi nucleari africana per il quale uno Stato che è diventato Parte del Protocollo III è internazionalmente responsabile come definito nell'annesso 1.

### Articolo 2

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna a non contribuire ad alcun atto che costituisce violazione del Trattato o di questo Protocollo.

### Articolo 3

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna, con notifica scritta al Depositario, di indicare la sua accettazione o diversamente qualsiasi alterazione ai suoi obblighi secondo questo Protocollo che possa essere evidenziata con l'entrata in

vigore di un emendamento al Trattato in accordo con l'Articolo 19 del Trattato.

### Articolo 4

Questo Protocollo sarà aperto per la firma della Cina, Francia, Federazione Russa, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America.

### Articolo 5

Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica.

### Articolo 6

Questo Protocollo è di natura permanente e rimarrà in forza indefinitamente, considerando che ciascuna Parte potrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avere il diritto di ritirarsi da questo Protocollo se essa decide che eventi straordinari, relativi alla materia soggetto del Protocollo, hanno minacciato i suoi supremi interessi. Essa darà nota di questo ritiro al Depositario dodici mesi in anticipo. Questa nota dovrà includere una dichiarazione sugli eventi straordinari che ritiene abbiano minacciato i suoi supremi interessi.

### Articolo 7

Questo Protocollo entrerà in vigore per ciascuno Stato alla data della presentazione presso il Depositario dei suoi strumenti di ratifica o alla data di entrata in vigore del Trattato, non importa quale sia posteriore.

In fede i presenti, giusta autorizzazione dei loro Governi, hanno firmato questo Protocollo.

## Protocollo II

Le Parti di questo Protocollo, CONVINTE della necessità di percorrere tutti i passi per raggiungere l'ultimo obiettivo di un mondo interamente libero da armi nucleari, come degli obblighi di tutti gli Stati per contribuire a questo fine, CONVINTE anche che il Trattato sulla Zona Libera da Armi Nucleari Africana, negoziato e firmato in accordo con la Dichiarazione sulla Denuclearizzazione dell'Africa (AHG/Res.11(1)) del 1964, le risoluzioni CM/Res.1342 (LIV) del 1991 e CM/Res.1395(LVI)/Rev.1 del 1992 del Consiglio dei Ministri dell'OUA e la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/86 del 16 Dicembre 1993, costituiscono una importante misura per assicurare la non proliferazione delle armi nucleari, promuovere la cooperazione negli usi pacifici dell'energia nucleare, promuovere il disarmo generale e completo, e rafforzare la pace e la sicurezza regionale e internazionale, DESIDEROSE di contribuire in tutti i modi appropriati per l'efficacia del Trattato, Tenendo in mente gli obiettivi di concludere un trattato che metta al bando tutti i test nucleari

HANNO CONCORDATO come segue:

### Articolo 1

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna a non effettuare test o assistere o incoraggiare l'effettuazione di test di qualsiasi ordigno nucleare esplosivo in qualunque luogo all'interno della zona libera da armi nucleari africana.

### Articolo 2

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna a non contribuire ad alcun atto che costituisce violazione del Trattato o di questo Protocollo.

### Articolo 3

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna, con notifica scritta al Depositario, di indicare la sua accettazione o diversamente qualsiasi alterazione ai suoi obblighi secondo questo Protocollo che possa essere evidenziata con l'entrata in

vigore di un emendamento al Trattato in accordo con l'Articolo 19 del Trattato.

### Articolo 4

Questo Protocollo sarà aperto per la firma della Cina, Francia, Federazione Russa, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America.

### Articolo 5

Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica.

### Articolo 6

Questo Protocollo è di natura permanente e rimarrà in forza indefinitivamente, considerando che ciascuna Parte potrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avere il diritto di ritirarsi da questo Protocollo se essa decide che eventi straordinari, relativi alla materia soggetto del Protocollo, hanno minacciato i suoi supremi interessi. Essa darà nota di questo ritiro al Depositario dodici mesi in anticipo. Questa nota dovrà includere una dichiarazione sugli eventi straordinari che ritiene abbiano minacciato i suoi supremi interessi.

### Articolo 7

Questo Protocollo entrerà in vigore per ciascuno Stato alla data della presentazione presso il Depositario dei suoi strumenti di ratifica o alla data di entrata in vigore del Trattato, non importa quale sia posteriore.

In fede i presenti, giusta autorizzazione dei loro Governi, hanno firmato questo Protocollo.

### Protocollo III

Le Parti di questo Protocollo, CONVINTE della necessità di percorrere tutti i passi per raggiungere l'ultimo obiettivo di un mondo interamente libero da armi nucleari, come degli obblighi di tutti gli Stati per contribuire a questo fine, CONVINTE anche che il Trattato sulla Zona Libera da Armi Nucleari Africana, negoziato e firmato in accordo con la Dichiarazione sulla Denuclearizzazione dell'Africa (AHG/Res.11(1)) del 1964, le risoluzioni CM/Res.1342 (LIV) del 1991 e CM/Res.1395(LVI)/Rev.1 del 1992 del Consiglio dei Ministri dell'OUA e la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/86 del 16 Dicembre 1993, costituiscono una importante misura per assicurare la non proliferazione delle armi nucleari, promuovere la cooperazione negli usi pacifici dell'energia nucleare, promuovere il disarmo generale e completo, e rafforzare la pace e la sicurezza regionale e internazionale, DESIDEROSE di contribuire in tutti i modi appropriati per l'efficacia del Trattato, HANNO CONCORDATO come segue:

#### Articolo 1

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna ad applicare, nel rispetto dei territori situati entro la zona libera da armi nucleari africana per i quali essa ha de jure o de facto responsabilità internazionale, le provisions contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Trattato e di assicurare l'applicazione delle salvaguardie specificate nell'annesso II del Trattato.

#### Articolo 2

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna a non contribuire ad alcun atto che costituisca violazione del Trattato o di

questo Protocollo.

#### Articolo 3

Ciascuna Parte del Protocollo si impegna, con notifica scritta al Depositario, di indicare la sua accettazione o diversamente qualsiasi alterazione ai suoi obblighi secondo questo Protocollo che possa essere evidenziata con l'entrata in vigore di un emendamento al Trattato in accordo con l'Articolo 19 del Trattato.

#### Articolo 4

Questo Protocollo sarà aperto per la firma della Francia e della Spagna.

#### Articolo 5

Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica.

#### Articolo 6

Questo Protocollo è di natura permanente e rimarrà in forza indefinitivamente, considerando che ciascuna Parte potrà, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avere il diritto di ritirarsi da questo Protocollo se essa decide che eventi straordinari, relativi alla materia oggetto del Protocollo, hanno minacciato i suoi supremi interessi. Essa darà nota di questo ritiro al Depositario dodici mesi in anticipo. Questa nota dovrà includere una dichiarazione sugli eventi straordinari che ritiene abbiano minacciato i suoi supremi interessi.

#### Articolo 7

Questo Protocollo entrerà in vigore per ciascuno Stato alla data della presentazione presso il Depositario dei suoi strumenti di ratifica o alla data di entrata in vigore del Trattato, non importa quale sia posteriore.

In fede i presenti, giusta autorizzazione dei loro Governi, hanno firmato questo Protocollo.